

REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/89 DELLA COMMISSIONE**del 9 agosto 1989****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quindicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 999/89****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 999/89 della Commissione, del 17 aprile 1989, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1381/89⁽⁴⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 999/89, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quindicesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :*Articolo 1*

Per la quindicesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 999/89, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 29,739 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1989, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 5.GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*